

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale **"CHAMPAGNE SOCIAL CLUB APS"**

Art. 1 Denominazione

1. Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii ("**Codice del Terzo Settore**"), viene redatto lo Statuto dell'Associazione "CHAMPAGNE SOCIAL CLUB APS" (di seguito "**Associazione**").
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) esclusivamente a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("**RUNTS**") o nei registri operanti medio tempore; da tale momento, la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e il relativo acronimo saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 Sede, durata, adesione

1. L'Associazione ha la sede legale nel comune di Novara (NO), 28100 in Corte dei Calderai n. 1.
2. L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale, previa delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il trasferimento della sede legale, su delibera dell'Assemblea dei Soci, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune (*i.e.*, Novara), tuttavia deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione risulta iscritta.
4. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera straordinaria dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 3 Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, di diritto privato non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di valorizzare la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione della cultura in genere con particolare attenzione alla salvaguardia delle tipicità enogastronomiche presenti in ambito nazionale ed internazionale, con specifica focalizzazione sullo Champagne e sui vini ottenuti con Metodo Classico. Nello specifico l'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica (in particolare Champagne) dei prodotti tipici, mediante l'organizzazione di eventi culinari a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio/conoscenza, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei vini, dei prodotti alimentari e vitivinicoli tipici;
 - sollecitare e promuovere la socialità, nonché il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative, anche mediante l'organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali;
 - stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà dell'intera comunità;
 - svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica;
 - offrire ai Soci occasioni di ritrovo e di aggregazione, anche attraverso attività ricreative e motorie di carattere non agonistico, finalizzate alla socializzazione e al sano impiego del tempo libero;
 - promuovere comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività.

Art. 4 Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente Art. 3 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale, ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera k) del Codice del Terzo Settore;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera f) del Codice del Terzo Settore.
2. Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione svolga attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'Art. 13, comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e ss.mm.ii.

Art. 6 Interventi in concertazione

1. L'Associazione può essere un soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 7 Criteri generali di svolgimento dell'attività

1. Tutte le attività devono essere svolte dall'Associazione in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.
2. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali. Essa potrà acquisire beni, anche immobili, e dotarsi di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie e utili a garantire lo svolgimento delle attività statutarie.

3. Al fine di svolgere le proprie attività statutarie e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, previa delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo può stabilire, di volta in volta, un numero massimo di partecipanti alle singole attività, in ragione di motivate esigenze organizzative, logistiche, qualitative, di sicurezza e di capienze dei locali.
5. Agli eventi e ad ogni attività dell'Associazione (*e.g.*, cene, aperitivi, degustazioni, viaggi, *masterclass*) possono partecipare, di norma, solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Nel caso in cui l'Associazione organizzi attività di qualsiasi tipo a pagamento, ogni Socio che vi partecipi è tenuto a pagare in anticipo la propria quota secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Nei casi di limitazione dei partecipanti per motivazioni di capienza massima/sicurezza verrà adottato il principio di ordine temporale di regolare iscrizione fino all'esaurimento dei posti disponibili.
6. Ogni Socio potrà richiedere al Consiglio Direttivo di invitare uno o più ospiti ad eventi o attività dell'Associazione che non siano espressamente riservati ai soli Soci. Il Consiglio Direttivo valuterà insindacabilmente la relativa richiesta (caso per caso) e comunicherà al Socio l'accoglimento o meno della stessa.
7. Anche gli ospiti sono tenuti al pagamento anticipato della quota secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Socio invitante è responsabile del pagamento dei propri ospiti, ove inadempienti.
8. Il Presidente può escludere dalla partecipazione ad uno o più evento/i o ad una specifica attività dell'Associazione il Socio che non si sia attenuto alle regole stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo (*e.g.*, tempi e modalità di pagamento della quota associativa, eventuale *dress code*, orari tassativi previamente comunicati). In tali casi, il Socio escluso dall'evento ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione. Le medesime disposizioni si applicano anche agli ospiti.

Art. 8 Soci

1. Sono e possono essere Soci dell'Associazione, le persone, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto.
2. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche (**in numero non inferiore a sette**) che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.
3. L'ammissione a Socio dell'Associazione non comporta esplicitamente il diritto di partecipare a tutte le attività, iniziative o eventi organizzati nel corso dell'anno.
4. L'ammissione all'Associazione può essere rigettata esclusivamente per motivi oggettivi e debitamente motivati, in conformità ai criteri e alla procedura previsti dal presente Statuto.
5. All'Associazione possono aderire soltanto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. La qualifica di Socio è strettamente personale e intrasmissibile.
7. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In particolare, i Soci hanno diritto:
 - di partecipazione a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto, dall'art.7 comma 5 e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
8. I Soci sono altresì tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9 Requisiti e modalità di adesione ed ammissione

1. Per aderire all'Associazione ogni aspirante Socio, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni, dovrà compilare e sottoscrivere un modulo *on-line* predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità e, in particolare:
 - indicare nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo *e-mail*;
 - segnalare l'eventuale possesso di una certificazione professionale come *sommelier* o equivalente;
 - dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l'approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e, ove presenti, del regolamento interno e del codice etico; lo svolgimento all'interno dell'Associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Il Socio dovrà versare all'atto dell'ammissione una quota associativa per l'anno solare corrente, che verrà annualmente stabilita/rivista dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività.
3. L'ammissione a Socio deve essere accolta e deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, il quale delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza di ammissione alla prima riunione utile.
4. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà assegnata la tessera associativa virtuale. Successivamente il proprio nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci, una volta che lo stesso avrà versato la relativa quota dovuta.
5. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
6. In caso di motivato diniego da parte del Consiglio Direttivo dell'istanza, il Socio interessato può riproporre la propria domanda all'Assemblea dei Soci che può rivalutarne l'ammissione.
7. I Soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in Assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
8. I Soci hanno l'obbligo di versamento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.
9. Lo *status* di Socio, di qualsiasi tipologia, una volta acquisito, può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
10. A persone che si siano distinte per particolari meriti in ambito culturale, sociale o associativo può essere attribuita la qualifica di "Socio Onorario" su deliberazione dell'Assemblea dei Soci e su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario non è tenuto al versamento della quota associativa e non gode dei diritti amministrativi, ivi inclusi il diritto di voto in Assemblea dei Soci e l'elettorato attivo e passivo, fermo restando il diritto di partecipare alle attività associative secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Recesso e cause di esclusione

1. Il Socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione della quota associativa versata.
2. Costituiscono causa di esclusione del Socio il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico (ove adottato) o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, nonché l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali, ai principi di democrazia interna dell'Associazione e tali da arrecare un danno, di qualunque natura, anche potenziale,

all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo svolge l'istruttoria, contestando per iscritto al Socio gli addebiti a lui imputati e assegnando allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni per presentare eventuali controdeduzioni o difese. All'esito dell'istruttoria, valutate le difese presentate, ovvero decorso inutilmente il termine assegnato, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei Soci l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari, graduati in relazione alla gravità della condotta:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea della tessera associativa per un periodo non superiore ad un anno;
- esclusione (motivata) dall'Associazione.

3. L'esclusione del Socio è deliberata esclusivamente dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, garantendo in ogni caso il diritto di difesa del Socio interessato.
4. Il provvedimento di esclusione diviene efficace dalla sua annotazione nel Libro dei Soci.
5. Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro quindici giorni (*i.e.*, *grace period*) a decorrere dall'inizio dell'esercizio sociale (*i.e.*, 1° gennaio di ogni anno), comporta la decadenza automatica della qualifica di Socio, previa comunicazione scritta da parte dell'Associazione. La decadenza ha effetto dalla data indicata nella comunicazione ed è annotata nel Libro dei Soci. L'eventuale richiesta di nuova ammissione è sottoposta a nuova approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
6. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del Socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
7. Il Socio cessato ed escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 Volontari

1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Pertanto, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'Art. 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione trae le risorse economiche da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni, erogazioni liberali di associati e terzi, lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - beni mobili e immobili di proprietà;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - fondo di riserva;
 - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - la Commissione Disciplina, qualora ne ricorrano i requisiti;
 - il Revisore legale dei conti, qualora ne ricorrano i requisiti;
 - l'Organo di Controllo, qualora ne ricorrano i requisiti.

Art. 15 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività, è composta da tutti i Soci ed è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente (ove previsto). L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Generalmente è straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto; è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. Le convocazioni devono essere rintracciabili (*i.e.*, inoltrate per iscritto, anche in formato elettronico), nonché riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle adunanze, sia della prima convocazione che della seconda; quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. Devono, inoltre, essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento. Possono essere formalizzate con libertà di mezzi sia analogici che digitali.
3. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. È ammessa la partecipazione di ogni Socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, tramite strumenti che garantiscano partecipazione, voto e identificazione.
6. Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Socio conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo n. 1 Soci.
7. In via ordinaria l'Assemblea si riunisce una volta all'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il *quorum* necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in Assemblea.
9. Quale Assemblea ordinaria:
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio relativo all'anno sociale precedente e la relazione di missione ai sensi dell'Art. 13 del Codice del Terzo Settore, qualora ne ricorrano i requisiti;
 - approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
 - approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, ove previsto, il Revisore legale dei conti;
 - nomina, ove previsto, il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
10. Quale Assemblea straordinaria:
 - delibera le modifiche statutarie;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
11. L'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile un'ulteriore

convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti in assemblea.

12. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto.
13. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
14. Le delibere assunte dall'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente. Tale verbale risulta soggetto a trascrizione nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 Consiglio Direttivo

1. È l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di sette membri (compreso il Presidente), eletti tra i Soci. È compito dell'Assemblea stabilirne il numero in sede di votazione. I mandati dei suoi componenti durano tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio. Sono rieleggibili senza limite di mandati.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - gestione operativa dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea dei Soci e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - mantenimento di rapporti con gli enti locali e gli altri enti e istituzioni del territorio;
 - assegnazione degli incarichi di lavoro;
 - attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall'Assemblea;
 - svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
 - approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - elaborazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberazione circa le domande di ammissione dei nuovi Soci;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote associative annue per i Soci e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per i Soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - individuazione delle attività diverse di cui all'Art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - elaborazione del Codice etico.
8. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro quindici giorni dalla sua elezione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei Soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
10. I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per almeno tre sedute consecutive decadono dalla carica; ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 17 Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci dell'Associazione. Il suo incarico ha una durata di tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. È rieleggibile senza limite di mandati. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Predisporre, con il supporto del Tesoriere, per il Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, nonché le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, previa delibera del Consiglio Direttivo, di ricorrere ad aperture di conti correnti in nome e per conto dell'Associazione, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
6. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
7. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 18 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Vicepresidente può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di specifiche deleghe operative, anche temporanee, in relazione alle esigenze organizzative dell'Associazione, tra cui, *inter alia*, funzioni inerenti alla

gestione dei sistemi informativi e della comunicazione dell'Associazione, inclusa la cura dei canali digitali e dei *social media*, anche tramite il coinvolgimento di collaboratori esterni (e.g., *Social Media Manager*), nel rispetto delle finalità associative e delle norme vigenti.

Art. 19 Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario supporta il *Sommelier* Degustatore nei rapporti con le cantine vinicole e le strutture individuate come sedi per gli eventi.

Il Segretario cura la tenuta del (i) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea (custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione), nonché del (ii) Libro Soci.

Art. 20 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, preoccupandosi di tenere idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la regolare tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile.

Art. 21 Il Sommelier Degustatore

1. Il *Sommelier* Degustatore è il responsabile tecnico qualificato dell'Associazione; in tale veste, con il supporto del Segretario, si relaziona con le cantine vinicole, con i *sommelier*, seleziona i vini da degustare agli eventi e provvede affinché questi ultimi siano disponibili in congrue quantità, fornendo le istruzioni e coordinando il servizio.

Art. 22 La Commissione Disciplina

1. La Commissione Disciplina è nominata dall'Assemblea dei Soci, qualora se ne ravvisi la necessità, ed è composta da tre membri scelti tra i Soci. Resta in carica per tre anni e scade contestualmente al Consiglio Direttivo.
2. La Commissione Disciplina svolge funzioni consultive e istruttorie, in particolare:
 - esprime, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri non vincolanti sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
 - svolge attività istruttoria nei procedimenti disciplinari e formula proposte di provvedimenti al Consiglio Direttivo.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze deliberative del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci previste dal presente Statuto.

Art. 23 Esercizio Sociale – Bilancio

1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'Art. 13 del Codice del Terzo Settore, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, ove ricorrono i requisiti, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio qualora la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'Art. 14 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori al limite di legge, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, così come previsto dal Codice del Terzo Settore.
6. Per ogni esercizio sociale il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 24 Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.

Art. 25 Regolamento interno e codice etico

1. L'Associazione può dotarsi di un regolamento interno, nonché di un codice etico che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell'attività. Gli stessi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti alla visione dei Soci.

Art. 26 Il Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea dei Soci, se ricorrono le condizioni previste all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore, nomina un Revisore legale dei conti. In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 27 Organo di controllo

1. È obbligatorio dotarsi dell'Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
3. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci.
4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
5. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del Codice del Terzo Settore.
8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 28 Estinzione o scioglimento dell'Associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS.

Art. 29 Privacy e GDPR

1. I documenti, ogni dato trattato dall'Associazione, devono essere conservato in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.
2. L'Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l'Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Art. 30 I Libri sociali

1. L'Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente e, in particolare:
 - il libro degli associati o aderenti (Libro Soci);
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
 - il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Revisore legale dei conti, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui ai primi due punti del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui al punto 3 del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto, così come previsto dall'Art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Associazione si dota inoltre del registro dei volontari di cui all'Art. 17 del Codice del Terzo Settore, in cui sono iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.

Art. 31 Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Novara, 12 gennaio 2026

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori con la firma dell'atto costitutivo come suo allegato A